



I PUNTI DI ATTENZIONE FISCALE NEI REGOLAMENTI DI ATENEIO SUGLI INCARICHI A PERSONE FISICHE

Incontro sul regime fiscale dei contratti di lavoro autonomo con particolare
riferimento alla didattica – Polo Piagge, 11 Dicembre 2019

REGOLAMENTO SUI MASTER UNIVERSITARI

D.R. 18915 del 27 novembre 2007 - Emanazione regolamento

D.R. 7403 del 15 maggio 2009 - Modifiche regolamento

D.R. 10224 del 16 luglio 2009 - Modifiche regolamento

D.R. 9089 del 3 luglio 2012 – Modifiche

D.R. 14228 del 8 novembre 2012 – Modifiche

D.R. 14835 del 30 aprile 2013 - Modifiche

D.R. 13485 del 10 aprile 2015 - Modifiche

D.R. 26 giugno 2018, n. 39625 - Modifiche, pubblicato il 26 giugno 2018 in vigore dal 27 giugno 2018



Vedi anche Circolare
Unipi 15761 7 marzo 2018

◦ Art. 16 Attività di docenza

2. I professori di prima e seconda fascia nonché i ricercatori a tempo determinato dell'Università di Pisa possono svolgere attività didattiche nei master

4. Al personale tecnico-amministrativo dell'Università di Pisa possono essere attribuiti incarichi di docenza nei master previa autorizzazione del Direttore generale, sentito il responsabile della struttura di appartenenza.



Reddito di lavoro dipendente – retribuzione accessoria

6. Gli incarichi di docenza, anche integrativa, a personale non dipendente dell'Università di Pisa sono affidati con le seguenti modalità:

a) le attività formative o seminari di durata non superiore a 8 ore sono attribuite in forza di contratto di lavoro autonomo occasionale nel rispetto di quanto previsto, per le prestazioni di tale natura, dal Regolamento per il conferimento di incarico di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dall'Università;

b) gli incarichi di insegnamento di durata superiore a 8 ore sono affidati nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento ex art. 23 l. n. 240/2010.



Punto a – da intendersi «a meno che non si sia in presenza di professionista per attività di insegnamento coerente con la sua professione nel qual caso il contratto non sarà occasionale ma professionale»

Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento /1

D.R. 26 aprile 2011, n.5864 – Emanazione

D.R. 13 maggio 2011, n. 6596 – modifica art. 6 comma 4

D.R. 31 ottobre 2011, n. 13360 – modifica art. 5

D.R. 11 gennaio 2012, n. 284 – modifica art. 8

D.R. 6 giugno 2012, n. 7885 - modifiche

D.R. 3 dicembre 2013, n. 42709 - modifiche

D.R. 25 marzo 2014, n. 9563 – modifiche

D.R. 6 agosto 2014, n. 25550 - modifiche

D.R. 28 febbraio 2018, n. 14096 - modifiche, pubblicato il 28 febbraio 2018, in vigore dal 1° marzo 2018

o **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

- o 3. Gli incarichi di cui al comma 1, le cui attività sono comunque misurate in ore di didattica frontale (almeno 8 per incarico nei corsi di master e almeno 6 per incarico negli altri corsi di studio), possono appartenere alle seguenti tre tipologie:
 - o a) **Docenza**, anche parziale, di modulo curriculare: svolgimento di attività didattica frontale prevista dal programma didattico del modulo, quali lezioni, esercitazioni, seminari, lezioni monografiche, attività di laboratorio. L'incarico può prevedere anche la responsabilità didattica del modulo. Rientra in questa tipologia anche il caso di un intero insegnamento, unimodulare o plurimodulare;
 - o b) **Didattica integrativa**: attività didattica frontale svolta in aggiunta a quella prevista dal programma didattico di un modulo curriculare, che non fa parte quindi del programma d'esame del modulo stesso, o riferita ad attività extra-curricolari quali precorsi, corsi di recupero, insegnamenti per percorsi di eccellenza;
 - o c) **Didattica sussidiaria**: attività didattica accessoria inserita negli insegnamenti curricolari per fare fronte a specifiche esigenze correlate allo svolgimento di attività tecnico-pratiche svolte attraverso attrezzature, apparecchiature, strumenti adeguati anche informatici.

SU BANCO – PAGAMENTO
UNITA' FISCALE/PERSONALE

SU BANCO – PAGAMENTO
UNITA' FISCALE/PERSONALE

SU BANCO – MA PAGAMENTO A
CARICO DELLE STRUTTURE

Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento /2

D.R. 26 aprile 2011, n.5864 – Emanazione

D.R. 13 maggio 2011, n. 6596 – modifica art. 6 comma 4

D.R. 31 ottobre 2011, n. 13360 – modifica art. 5

D.R. 11 gennaio 2012, n. 284 – modifica art. 8

D.R. 6 giugno 2012, n. 7885 - modifiche

D.R. 3 dicembre 2013, n. 42709 - modifiche

D.R. 25 marzo 2014, n. 9563 – modifiche

D.R. 6 agosto 2014, n. 25550 - modifiche

D.R. 28 febbraio 2018, n. 14096 - modifiche, pubblicato il 28 febbraio 2018, in vigore dal 1° marzo 2018

◦ **Articolo 4 – Incarichi di insegnamento a titolo oneroso**

- a) direttamente a soggetti di cui al punto 1) dell'articolo 2, comma 1; - **Esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, per attività di insegnamento di alta qualificazione**

LAVORO
AUTONOMO

- b) a soggetti di cui al punto 2) dell'articolo 2, comma 1, previo interpello pubblicato su www.unipi.it. - **Professori e ricercatori universitari dell'Università di Pisa o di altre università:**

Professori e ricercatori universitari
dell'Università di Pisa LAVORO
DIPENDENTE

- Professori e ricercatori
universitari di altre università –
LAVORO AUTONOMO

- c) a soggetti di cui al punto 3) dell'articolo 2, comma 1, previa valutazione comparativa susseguente ad una selezione pubblica. - **Soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, che non rientrano nelle due tipologie precedenti, in possesso di laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento e preferibilmente di titolo di formazione specialistica post laurea nella materia di durata non inferiore all'anno.**

LAVORO AUTONOMO

- **Articolo 2 comma 2** - Per attività di insegnamento nell'ambito di specifici insegnamenti professionalizzanti di corsi di studio altamente professionalizzanti, tra cui i corsi di laurea per le professioni sanitarie, i requisiti di cui al punto 3) del comma 1, possono essere sostituiti, nel caso di incarichi a esperti e liberi professionisti, con l'esercizio delle relative mansioni o professioni per non meno di tre anni.

◦ **Articolo 9 – Conferimento diretto per chiara fama**

Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento /3

D.R. 26 aprile 2011, n.5864 – Emanazione

D.R. 13 maggio 2011, n. 6596 – modifica art. 6 comma 4

D.R. 31 ottobre 2011, n. 13360 – modifica art. 5

D.R. 11 gennaio 2012, n. 284 – modifica art. 8

D.R. 6 giugno 2012, n. 7885 - modifiche

D.R. 3 dicembre 2013, n. 42709 - modifiche

D.R. 25 marzo 2014, n. 9563 – modifiche

D.R. 6 agosto 2014, n. 25550 - modifiche

D.R. 28 febbraio 2018, n. 14096 - modifiche, pubblicato il 28 febbraio 2018, in vigore dal 1° marzo 2018

◦ **Articolo 3 – Incarichi di insegnamento a titolo gratuito**

◦ Ci può essere il problema degli spostamenti ad es. per far lezione in altro Comune.

◦ Il rimborso spese avrà il regime fiscale dell'ipotetico contratto che si avrebbe «**se si fosse erogato il compenso**»

◦ *Ad es.: incarico gratuito a professore di altro Ateneo a tempo pieno → se avessimo erogato il compenso sarebbe stata un collaborazione temporanea fiscalmente co.co.co. **quindi lo spostamento è missione***

◦ *Ad es.: incarico gratuito a professionista → se avessimo erogato il compenso sarebbe stato un compenso di lavoro autonomo professionale **quindi lo spostamento è spesa di produzione del reddito***

Regolamento sulle spese per attività di rappresentanza e per convegni e seminari

D.R. 20 aprile 2001 n. 01/496 Emanazione D.R. 25 maggio 2007 n.l/2A/8286 Modifica Art.6

Regolamento vecchio -- → molti punti critici

o Articolo 5 - Spese per convegni e seminari

- o Possono inoltre essere rimborsate ai conferenzieri e agli ospiti le spese di viaggio e di soggiorno, nonché può essere pagato loro un compenso per l'attività svolta (conferenza, seminario, lezione, o attività similare).
- o 3. Il rimborso, anche parziale, delle spese di viaggio e di soggiorno è effettuato con modalità e limiti analoghi a quelli contenuti nel regolamento di ateneo per le missioni fuori sede.
- **Riferimento solo amministrativo**
- o 4. Il compenso per l'attività svolta è stabilito in base alla qualità e quantità di impegno richiesto, eventualmente utilizzando criteri stabiliti in regolamenti interni approvati dai consigli delle strutture interessate. In nessun caso, comunque, il compenso orario netto potrà superare 250 euro.
- **Arduo calcolare il netto**
- o 5. Nel caso di professori e ricercatori dipendenti di università o enti di ricerca italiani, il compenso è assimilato a reddito da lavoro dipendente; in tutti gli altri casi è trattato come reddito di lavoro autonomo.
- **Di fatto la qualificazione del reddito è cambiata : è lavoro autonomo generalmente occasionale anche per dipendenti di altre Università Italiane anche se il seminario è tenuto da professori e ricercatori di università o enti di ricerca specie se si consolida l'interpretazione della Risoluzione 289 del 22.07.2019 dell' Agenzia delle Entrate.**
- o 6. Non possono essere erogati compensi per le attività di cui al presente articolo a personale dipendente dell'Università di Pisa, o comunque titolare di contratti stipulati da sue strutture, in tutti i casi in cui le attività si possano configurare come adempimento delle funzioni istituzionali o d'ufficio.



Divisione Contribuenti

*Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali*

Risposta n. 289

***OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.
Somme e valori corrisposti da una amministrazione pubblica
diversa da quella cui appartiene il dipendente pubblico.
Articolo 49, comma 1, del TUIR.***

Ahi ahi ahi..ma per ora la
teniamo lì

Tenuto conto della normativa e della prassi consolidata richiamata, si ritiene che i predetti compensi percepiti dall'ingegnere incaricato, in quanto erogati da una amministrazione pubblica (ovvero l'Autorità istante) differente da quella, parimenti pubblica, di appartenenza, costituiscano redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 49 del TUIR.